

L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI REATI ASSOCIATIVI (*)

Relatore:

dott. Giovanni DE ROBERTO

Consigliere della Corte di Cassazione

1. Il tema di questo Incontro mi pare debba necessariamente delimitare l'ambito del presente intervento sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di reati associativi entro l'area di due figure criminose sulle quali, oltre tutto, l'elaborazione interpretativa, sia di legittimità sia di merito, si è rivelata – nella latitudine e nella varietà dei casi esaminati – di dirompente attualità.

Alludo, da un lato, al reato di associazione di tipo mafioso disciplinato dall'art. 416-*bis* c.p. (ma con inevitabili riverberi sullo schema normativo del reato da cui tale fattispecie è scaturita, cioè l'associazione per delinquere di cui all'art. 416) e, dall'altro lato, alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti disciplinata dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Reati che presentano una rilevante contiguità, non solo sotto il profilo della struttura della fattispecie, ma anche e soprattutto per il convergere talora davvero frequente – come l'ampia casistica sta a dimostrare – dei sodalizi di tipo mafioso verso le finalità connesse al narcotraffico.

Esorbitante parrebbe infatti coinvolgere nell'esame dei pronunciati giurisprudenziali fatti reato che, pur appartenendo alla categoria dell'associazionismo criminoso, oltre a rappresentare fenomeni culturali di tipo diverso (anche se talora con possibili inquietanti convergenze) mostrano di rispondere ad esigenze repressive non direttamente comparabili con i reati che saranno oggi presi in esame (si pensi ai reati previsti dagli artt. 270, 270-*bis*, 305 e 306 c.p.) (1).

Vorrei dire, anzi, che il tema di questo tentativo di individuare i nodi cruciali dell'elaborazione giurisprudenziale resta in grandissima parte confinato al reato di associazione di tipo mafioso, quello su cui, oltre tutto, si è potuto assistere alla produzione di soluzioni interpretative che – nonostante la non agevole lettura dell'art. 416-*bis* – risultano, proprio di recente, in gran parte assestate; così da poter ricavare soluzioni sufficientemente consolidate circa l'individuazione degli elementi portanti dell'associazione di tipo mafioso.

È ovvio peraltro che nel quadro di insieme, per quanto intimamente collegato, saranno forniti solo brevissimi cenni su tematiche assegnate ad altri relatori, quali la responsabilità dei partecipi per i singoli reati fine (e quindi anche, il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, nonché alla responsabilità dei "capi" di organizzazioni di tipo verticistico), il concorso esterno nel reato associativo, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, nonché i problemi concernenti la prova; un tema, quest'ultimo, solo in apparenza di natura strettamente processuale, in quanto carico talora – proprio per la tipologia dei reati presi in esame – di tematiche scaturenti proprio dall'evoluzione giurisprudenziale sulla struttura del reato associativo.

2. Una considerazione pare, anzi tutto, quanto mai significativa. Che cioè, sin dalle prime applicazioni dell'art. 416-*bis*, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non ha ritenuto indispensabile, perché venga realizzato il delitto di associazione di tipo mafioso, che l'associazione abbia origine mafiosa o sia ispirata o collegata necessariamente alla mafia. L'espressione legislativa "di tipo mafioso", si è subito detto, significa soltanto "modello mafioso". Così da ricomprendere nella previsione dell'art. 416-*bis* anche le nuove organizzazioni, disancorate dalla mafia tradizionale, che tentano di introdurre metodi di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica per via dell'uso sistematico della violenza fisica e morale in settori della vita socio-economica (sintomatico è il caso riguardante la gestione mafiosa di casa da gioco autorizzata: Sez. VI, 12 giugno 1984, CHAMONAL, *Foro it.*, 1985, II, 169, con nota di RAPISARDA).

Dunque, la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso ben può essere riconosciuta in qualsiasi località ove in precedenza fosse sconosciuto il fenomeno della mafia (Sez. I, 14 gennaio 1987, FIANDACA, *Cass. pen.*, 1988, 1163; ovvia, ma non per questo meno significativa, è, però, nonostante tutto, la valenza assegnata al profilo territoriale allorché gli indizi dell'esistenza di un'associazione e della partecipazione alla stessa si riferiscono a zone in cui il fenomeno mafioso ha profonde radici storiche e culturali; in tal caso – si è detto – gli indizi assumono il valore di fatti concludenti e di indici rivelatori di una realtà criminale sottostante: Sez. I, 1° aprile 1987, Ollio, 176111); così come il profilo organizzativo resta disancorato dalle tradizionali strutture mafiose.

Proprio perché il “tipo mafioso” di un'associazione inerisce al modo di esplicarsi dell'attività criminosa e non già al luogo di origine del fenomeno, non assume rilievo il fatto che, sia pure a fini strategici, l'associazione possa avere collegamenti con quelle che potrebbero definirsi “case madri”, come la mafia, la camorra o la 'ndrangheta. Tali entità hanno, infatti, realizzato un'unica organizzazione a struttura piramidale e verticistica, cui ricondurre le varie associazioni che operano in estensione territoriale sia nazionale sia internazionale eccedente i confini di insorgenza del fenomeno, ma costituiscono una pluralità di associazioni criminose, spesso in contrasto tra loro, che, pur richiamandosi ai metodi e alla struttura mafiosa o camorristica, sono dotate di ampia sfera decisionale, operano in un ambito territoriale diverso e con una preponderante diversificazione soggettiva (Sez. I, 8 novembre 1984, GANGI, *Cass. pen.*, 1986, 235; v. anche, Sez. I, 11 aprile 1983, GIULIANO, *Cass. pen.*, 1985, 751).

Le linee interpretative ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sono, pertanto, nel senso che – anche in conseguenza del non determinate rilievo del profilo territoriale – è impossibile ricondurre l'associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato; alla definizione del modello è, infatti, estranea – in quanto al di fuori dei caratteri richiamati dall'art. 416-*bis* – ogni indagine che presupponga una ricostruzione di fenomeni criminosi quali la mafia, la camorra e simili, sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo. E ciò perché l'estrema varietà di tali fenomeni, il loro adattamento alle più diverse contingenze e la tipica segretezza delle organizzazioni escludono ogni possibilità di definizione e rendono arbitraria ogni indagine che non abbia come obiettivo la verifica del modello cui si riferiscono le caratteristiche previste dall'art. 416-*bis*, 3° comma, c.p. Donde l'erroneità dell'affermazione o della negazione della responsabilità penale che presupponga necessariamente l'esistenza di vertici – e, quindi, di una specifica gerarchia – o l'esistenza di gruppi organizzati aventi una propria autonomia e comportanti il coinvolgimento di tutti gli appartenenti previa fusione delle diverse unità, ovvero, nel caso di partecipazione di un solo associato, il mero concorso di questo nei singoli episodi delinquenti (Sez. VI, 16 dicembre 1985, SPATOLA, *Cass. pen.*, 1987, 49) (2).

In conclusione, secondo le linee interpretative costantemente percorse dalla giurisprudenza, l'associazione mafiosa delineata dall'art. 416-*bis* prescinde sia da profili di ordine territoriale sia da aspetti di carattere organizzativo che richiamino gli ordinamenti mafiosi tradizionali.

3. Il precetto dell'art. 416-*bis* c.p. ha fornito una definizione dell'associazione di tipo mafioso i cui contorni, benché in gran parte mutati dalla descrizione generalmente data dalla giurisprudenza precedente in tema di associazione per delinquere “semplice” (3) designano l'associazione mafiosa come figura di reato dotata di connotati di assoluta autonomia in quanto strettamente connessi alla specifica tipologia del vincolo associativo, alle modalità dell'azione dei componenti il sodalizio, ai fini “istituzionali” perseguiti dall'associazionismo mafioso e dai membri di essa. La Corte di Cassazione ha posto in luce sin dalle prime pronunce tale autonomia, rilevando che l'associazione di tipo mafioso e le altre associazioni criminose, comunque localmente denominate, sono figure del tutto autonome e distinte rispetto alla ordinaria associazione per delinquere.

È chiaro allora come l'elemento maggiormente designante la fattispecie prevista dall'art. 416-*bis* viene subito individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. I, 9 giugno 1983, DE MAIO, *Giur. it.*, 1984, II, 118; Sez. I, 30 gennaio 1985, SCARABAGGIO, *Cass. pen.*, 1986,

1519 con nota di DE LIGUORI). Esso, infatti, rappresenta, l'“in sé” dell'associazione di tipo mafioso, il dato che più diversifica quella prevista dall'art. 416-*bis* dalle altre associazioni criminali.

Sul piano della ricostruzione del reato, la “forza intimidatrice del vincolo associativo” utilizzata dagli associati trascende la stessa tipicità della condotta associativa di cui non costituisce una modalità di manifestazione, venendo, invece, definita come un elemento strumentale, (4) come sottolineato dal significato del verbo “si avvalgono” (5) (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, 177304).

Pertanto, a qualificare o ad escludere la configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è essenziale, anzi tutto, che questa si avvalga della pressione derivante dal vincolo associativo in se stesso (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087); nel senso che è l'associazione, e solo l'associazione, indipendentemente dallo specifico compimento di atti di intimidazione, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087) (6).

L'art. 416-*bis* delinea, dunque, un reato associativo a condotta multipla e di natura mista (7), nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di un'organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso (Sez. VI, 6 dicembre 1994, Imerti, 200903). E ciò anche se l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva concerna l'attività esercitata nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali (Sez. I, 9 giugno 1994, Pulito, 199844) (8).

In cosa consista, poi, l'avvalersi della forza intimidatrice può essere espresso solo adottando una formula di genere, considerato che il metodo mafioso può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale, all'esterno (un fenomeno, non esclusivo delle cosiddette “vecchie mafie”); nel secondo caso, è stato perspicuamente posto in luce dall'interpretazione giurisprudenziale, come gli atti di violenza o di minaccia (9) non realizzano, l'effetto di per sé soli, ma in quanto costituiscano espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco, 202579). Senza contare che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorché, considerata in rapporto alle specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi, 198577).

In una recente decisione la Corte ha, perciò, ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero ravvisato la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso in un'ipotesi in cui i vari componenti del sodalizio avevano realizzato numerose estorsioni ai danni di diversi commercianti, avvalendosi come strumento di coercizione delle parti lese, al di là delle specifiche minacce poste in essere nei singoli episodi, di costanti richiami alla pericolosità ed al potere generalizzato sul territorio del gruppo di cui essi facevano parte, con conseguente convinzione delle vittime di essere esposte ad ineludibile pericolo, manifestata anche dal comportamento processuale delle stesse (Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco, 202579).

Ulteriori elementi indispensabili per la configurazione di quello che si è definito l'“in sé” del delitto associazione di stampo mafioso sono la condizione di assoggettamento e quella di omertà cumulate fra loro, entrambe come conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo da cui derivano causalmente; se, infatti – si è detto – l'assoggettamento e l'omertà dipendano da fattori diversi dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (come, ad esempio; da qualità soggettive di taluni componenti il sodalizio) può ritenersi, in presenza dei propri elementi costitutivi, la sussistenza di un'associazione per delinquere comune (Sez. I, 21 ottobre 1986, Musacco, 176087).

La giurisprudenza ha allora particolarmente insistito sul “metodo mafioso” che contrassegna il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., metodo seguito dai componenti

dell'associazione nella realizzazione del programma associativo. È, forse, questa una delle più interessanti messe a fuoco della condotta prevista dall'art. 416-*bis*. Pur non essendo componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio, il metodo si connota dal lato attivo per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice, quale effetto, si sprigiona per il singolo sia all'esterno dell'associazione sia al suo interno (Sez. I, 10 febbraio 1992, D'ALESSANDRO, *Cass. pen.*, 1993, 1405; Sez. VI, 10 marzo 1995, Monaco, 202579). Si è così ritenuta corretta la statuizione del giudice di merito la quale aveva affermato che i vari tentativi di estorsione posti in essere dagli imputati fossero inseriti nelle finalità dell'associazione per delinquere che si caratterizzava per la sua forza di intimidazione e contava sull'assoggettamento e sull'omertà derivante da tale forza (Sez. I, 5 marzo 1987, Ferrentino, 176050; v. anche Sez. I, 18 giugno 1990, Amato, 184753). Così, ancora una volta, scorporando l'attività dal metodo: la prima, come si vedrà fra poco, si incentra nel contributo prestatto all'associazione; la seconda nell'utilizzazione del sodalizio in modo da creare assoggettamento e omertà.

Non basta, dunque, l'uso della violenza o della minaccia, che può essere previsto come elemento costitutivo dei delitti programmati – altrimenti tutte le associazioni criminose aventi nel programma tali delitti diverrebbero automaticamente di tipo mafioso – ma è necessario che la forza intimidatrice sia, non solo componente strumentale del programma criminoso, ma anche espressione dello stesso vincolo associativo e sia diretta a creare nel territorio condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l'intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello Stato e da creare una diffusa omertà (Sez. I, 1° luglio 1987, Ingemi, 176677).

È frequente nella giurisprudenza l'enunciazione del principio secondo cui la forza di intimidazione non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati (né deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale), per il raggiungimento dei fini previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà (che consiste in una forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione o di repressione, che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, 177304; Sez. I, 13 giugno 1987, ALTIVALLE, *Cass. pen.*, 1988, 1812; Sez. I, 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *Cass. pen.*, 1992, 2725); un principio che pare assumere una significativa valenza ermeneutica soltanto se inteso nel senso che lo stesso far parte dell'associazione e l'agire esterno del consociato indica nell'assoggettamento e nell'omertà l'effetto della forza intimidatrice.

Senza che, peraltro, l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva venga escluso dalla reattività dimostrata da alcune delle vittime dei fatti estorsivi commessi dai membri di una *societas sceleris* prestando fattiva collaborazione con la polizia e sottraendosi comunque al regime omertoso imposto in una determinata zona (Sez. I, 9 giugno 1994, Pulito, 199843).

Proprio di recente si è, però, rilevato che non è sufficiente, per qualificare un'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., che la stessa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia già avvalsa concretamente (Sez. I, 8 luglio 1995, Costioli, 202733). La proposizione va attentamente meditata perché se, per un verso, parrebbe spostare in avanti la soglia della condotta punibile *ex art.* 416-*bis* c.p., per un altro verso, dovendo la carica intimidatoria essere commisurata alla natura del sodalizio, non fa che esprimere un'esigenza (che appartiene più al momento probatorio che a quello sostanziale) che sembra connaturata

alla stessa funzione della norma intimidatrice: quella cioè di un'effettiva utilizzazione della forza di intimidazione che l'associazione esprime (10).

Sembra, inoltre, che l'espressione debba essere letta con l'ulteriore statuizione ricavabile dalla pronuncia ora ricordata e cioè che l'elemento caratterizzante l'associazione mafiosa si incentra sul grado di diffusività della forza intimidatrice, che non può essere dedotta da fatti episodici (11) ma va ricavata dalle concrete condizioni di assoggettamento e di omertà. Una, soluzione che dunque sembra pervenire allo stesso approdo cui la giurisprudenza era pervenuta qualche anno prima affermando che le dette condizioni devono riferirsi non ai componenti interni – essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria – ma ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione a un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei “prevaricanti”, in uno stato di soggezione (Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri, 190772).

Certo è che la forza intimidatrice, rappresentando essa stessa espressione del metodo mafioso, non necessita di un'esplicita attività di coartazione. Ben più rappresentativo di tale metodo – e ciò è stato puntualmente avvertito dalla giurisprudenza – è la forma di intimidazione indiretta scaturente dallo stesso vincolo associativo attraverso frasi o comportamenti sottilmente allusivi, ma pur sempre efficaci per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione (Sez. I, 30 gennaio 1985, SCARABAGGIO, *cit.*). Anche così, infatti, si manifesta quella capacità di suscitare terrore derivante dall'associazione in quanto tale, la quale, pertanto, deve essere dotata di specifica potenzialità a ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia, tant'è che – come è stato acutamente rilevato – la forza intimidatrice fa parte del patrimonio di tipo mafioso (Sez. I, 30 settembre 1986, Amerato, 174637) (12).

Circa la nozione di omertà, va segnalata una decisione della Cassazione, che oltre ad offrirne una dimensione direttamente collegata ai fini perseguiti dall'associazione mafiosa, pare anche fare di essa il momento effettivamente designante l'avvalersi della forza di intimidazione. Perché sussista omertà, si è detto, basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento si dovuto alla paura non soltanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo all'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi.

E, tra le possibili ritorsioni, che portano ad un assoggettamento ed alla necessaria omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dover chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da questa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese; a tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verificchino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all'omertà; queste ultime, infatti, indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare e costituiscono un possibile *posterius* e non un *prius* logico e cronologico (Sez. VI, 10 giugno 1989, TEARDO, *Cass. pen.*, 1990, 1719) (13).

Una conclusione davvero significativa perché viene a descrivere la soglia superata la quale la forza intimidatrice diviene davvero strumentale alla realizzazione dei fini; così da lasciar intendere che può esistere una forza intimidatrice non ancora assurta al livello di carica mafiosa.

Quasi compendiando i riferiti principi, gli elementi qualificanti del sodalizio criminoso di cui all'art. 416-*bis* c.p. sono stati correttamente ritenuti come essenzialmente inerenti al *modus operandi* dell'associazione e alla specificità del bene giuridico leso. Il primo consiste nell'avvalersi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza dell'organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e, dunque, una situazione di generale omertà. Il secondo si incentra nel fatto che, attraverso lo strumento intimidatorio, l'associazione si assicura la possibilità di commettere più delitti e/o di acquisire e conservare il controllo di attività

economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine pubblico economico. La situazione di omertà deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione, e che se è, invece, indotta da altri fattori, si avrà l'associazione per delinquere *ex art.* 416 c.p., non quella di tipo mafioso; ne discende che l'associazione di tipo mafioso si caratterizza, non tanto per la sua struttura, quanto per una certa intensità e stabilità del vincolo sodale, perché solo in relazione ad un forte vincolo può determinarsi quell'efficacia intimidatrice che scaturisce dalla consapevolezza dell'esistenza stessa dell'associazione (Sez. I, 16 ottobre 1990, Andraous, 186118; cfr. anche Sez. I, 14 gennaio 1987, FIANDACA, *Cass. pen.*, 1988, 1163) (14).

Sulla natura plurioggettiva del delitto si è ancora una volta insistito, rilevandosi che il bene giuridico protetto è costituito non solo dall'ordine pubblico in genere, ma anche dall'ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo, nell'insieme e per settori (Sez. I, 30 settembre 1991, Di Stefano, 188461). Poiché, dunque, il controllo sulle attività economiche è solo uno dei possibili scopi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, il raggiungimento di tale finalità non costituisce elemento indefettibile del reato di cui all'*art.* 416-*bis* c.p. (Sez. II, 22 novembre 1994, Seminara, 200990).

4. L'aspetto predominante della forza intimidatrice del vincolo associativo nell'ambito del fatto reato descritto dall'*art.* 416-*bis* c.p. ha finito per relegare ad un ruolo, in certo senso, secondario il profilo concernente le finalità il cui perseguimento è richiesto dalla legge per qualificare l'associazione come di tipo mafioso.

Davvero emblematica appare allora – proprio sul piano metodologico – la statuizione stando alla quale la tipicità del modello associativo delineato dall'*art.* 416-*bis* c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i “delitti”, comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio (Sez. I, 10 febbraio 1992, D'ALESSANDRO, *Cass. pen.*, 1993, 1405).

Due proposizioni sembrano, peraltro, estremamente significative sul tema dei fini perseguiti.

La prima è che le finalità dell'associazione di tipo mafioso devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé formalmente lecite (15); con la conseguenza che, prevedendo l'*art.* 416-*bis* c.p. finalità associative non direttamente riferibili all'economia pubblica, l'ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del titolo V del libro II del codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l'ordine pubblico generale (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi, 198576). Una linea interpretativa ribadita dall'affermazione che la consorteria è di tipo mafioso quando il vincolo associativo ha una particolare intensità e stabilità, di guisa che essa, avvalendosi della forza di intimidazione del medesimo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva, esista e operi permanentemente fuori della legge e abbia a presidio un'organizzazione stabilmente rivolta al conseguimento dei suoi scopi, riassumibili nelle finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato e di acquisire vantaggi economici illeciti di ogni genere, attraverso la commissione di una serie indeterminata di azioni criminali (Sez. I, 29 gennaio 1988, Caccamo, 179313) (16).

Il secondo è che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente gli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice né, perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, è necessario che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione né consegua direttamente, per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, contrassegnato dal connotato dell'ingiustizia; la condotta di partecipazione – si è aggiunto – può, infatti, assumere forme e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione (Sez. I, 15 aprile 1994, Matrone, 198649). Ulteriormente argomentando, nello specifico, che il controllo delle attività economiche non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una finalità nell'ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che tale controllo venga realmente assunto (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi, 198575).

5. Quando la finalità dell'associazione mafiosa si sostanzia nella commissione di delitti, pur essendosi ritenuto – ai fini dell'applicazione dei principi di diritto intertemporale – che l'art. 416-*bis* c.p. non ha introdotto una fattispecie delittuosa sconosciuta all'ordinamento, ma ha definito una particolare figura di associazione per delinquere prima rientrante tra quelle di cui all'art. 416 dello stesso codice (Sez. I, 15 febbraio 1989, Angiollieri, 180698; la finalità perseguita con il metodo mafioso – si è detto – è, infatti, pur sempre quella di commettere delitti; così Sez. I, 8 giugno 1988, Bonaccorsi, 181194), si è affermato in giurisprudenza che nell'associazione per delinquere e nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, la condotta e l'evento sono essenzialmente diversi, in quanto il primo presuppone l'accordo per commettere una serie indeterminata di reati, mentre il secondo ha come elemento specializzante la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva e, come elemento tipico, quello di perseguire anche la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti e vantaggi ingiusti; con la conseguenza che il titolo di reato di cui all'art. 416-*bis* delinea un'ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando risulta finalizzato alla commissione di delitti, si attegga a norma speciale ai sensi dell'art. 15 c.p., mentre nelle ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse esso costituisce un titolo autonomo di reato, il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratteristiche (Sez. I, 31 gennaio 1985, AA, *Cass. pen.*, 1986, 1238; cfr. anche Sez. I, 23 maggio, 1988, Abbinante, 178897; Sez. I, 1° aprile 1992, Bruno, 190539).

Sotto un diverso versante, si è ritenuto che, se per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p. la condotta penalmente rilevante è quella volta alla costituzione di un sodalizio avente per scopo la consumazione di più delitti (quindi, il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e muove gli autori del fatto), perché sussista, invece, il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. è penalmente rilevante non il fatto e la condotta produttiva del sodalizio – momento indifferente, in astratto, per la valutazione del giudice penale – ma il metodo, il sistema, i mezzi utilizzati dal sodalizio e dai suoi associati per conseguire finalità anche generalmente lecite (ma che, per l'adozione di quel metodo, si convertono in illeciti) ed una sola delle quali (commettere delitti) è comune all'associazione per delinquere. I fatti oggetto delle norme suddette sono, quindi, sostanzialmente diversi, ontologicamente distinti, funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione di un'associazione per delinquere comune in un'associazione di tipo mafioso e la conseguente configurabilità del concorso formale di reati (Sez. I, 10 aprile 1987, SAVIANO, *Giust. pen.*, 1988, II, 1238).

Si è precisato, altresì, che caratteri strutturali comuni tra i reati di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. sono l'accordo (17) a carattere generale e continuativo volto all'attuazione di un programma di delinquenza destinato a permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati, nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. Ciò che differenzia l'associazione di tipo mafioso dalla comune associazione per delinquere, conferendo alla prima carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi, costituiti, non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel 3° comma dell'art. 416-*bis* (Sez. I, 30 settembre 1986, Amerato, 174636).

Seguendo le predette linee interpretative, si è affermato nella giurisprudenza di merito che integra il reato di associazione a delinquere "semplice" il fatto di più soggetti che si organizzano per commettere una serie di estorsioni, affermandosi che l'associazione di tipo mafioso richiede un *quid pluris* rispetto alla fattispecie generica della associazione per delinquere, di cui nel caso concreto non si è raggiunta la prova (Trib. Palmi, 12 settembre 1983, RIZZO, *Foro it.*, II, 33). Altra giurisprudenza di merito ha sostenuto che la differenza fra associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso è costituita dal fatto che, mentre nel primo caso le caratteristiche di devianza del sodalizio derivano dal programma criminoso e quindi dalla "ragione sociale" che esso si propone, nella seconda ipotesi, esse discendono dai mezzi usati e cioè dalla peculiarità del vincolo associativo, a prescindere dall'adeguatezza o meno degli scopi rispetto all'ordinamento (Trib. Lecce, 18 giugno 1985, LEONE, *Giur. merito*, 1987, 182) (18), (19).

6. Già le problematiche scaturite relativamente alla forza intimidatrice del vincolo associativo ed ai fini della associazione lasciano intravedere la tipologia di condotta delineata dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" richiesta (per ciò solo) perché venga integrata la fattispecie di reato prevista dall'art. 416-*bis* c.p..

Fa parte, cioè di una associazione mafiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio di cui conosca le caratteristiche, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti dall'ultima parte del 3° comma dell'articolo in esame.

Una proposizione che – nella sua assoluta sinteticità – pare in grado di ripercorrere i tracciati interpretativi seguiti dalla giurisprudenza nel delineare sia la condotta materiale sia l'elemento psicologico del reato previsto dal 1° comma dell'art. 416-*bis* c.p..

L'affermazione che la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, presuppone che l'attività materiale dell'imputato deve poter essere riferita alla vita dall'organizzazione criminale ritenuta sussistente ed in vista del perseguimento delle sue finalità, divenute così causa comune dell'agire del singolo e della struttura delinquenziale (Sez. I, 26 ottobre 1987, Bongiorno, 177218) sembra descrivere con assoluta puntualità il rapporto di immedesimazione che unisce il singolo al sodalizio criminale. Al contempo, l'individuazione di una espressione come "fa parte" non può che alludere ad una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera": Sez. I, 29 aprile 1988, Stabile, 180178). Il "far parte" non è, però, una condizione statica, quasi una rendita di posizione, ma è una condizione necessariamente dinamica, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolge nell'associazione (Sez. I, 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *Cass. pen.*, 1992, 2725; Sez. I; 13 giugno 1987, ALTIVALLE, *Cass. pen.*, 1988, 1812). Un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale, e che venga svolto con la consapevolezza e la volontà di associarsi, allo scopo di

contribuire al programma dell'associazione (Sez. I, 29 novembre 1990, Avitabile, 187529; senza che si possa distinguere – salva l'operatività del 2° comma dell'art. 416-*bis* (20) – tra ruolo principale e ruolo secondario: Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, 177301).

Ancor più precisamente, a proposito della figura del partecipe – che è punito per il solo fatto di partecipare (21) (non è, infatti, necessario il compimento di attività di tipo mafioso; Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, 190640), la giurisprudenza ha chiarito come la figura di reato prevista dal 1° comma dell'art. 416-*bis* c.p. presuppone due diversi e successivi comportamenti: l'uno attivo, consistente nel compimento di un atto di associazione e l'altro omissivo, consistente nell'assenza di un atto di recesso (così, Sez. I, 27 febbraio 1992, DE CARLI) (22); cosicché il delitto di cui all'art. 416-*bis* si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualità di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede volontariamente (o, essendosi l'associazione sciolta o ridotta ad un numero inferiore a quello legale, vi è l'impossibilità o l'irrelevanza giuridica del recesso; Sez. I, 22 aprile 1985, FALLICA, *Cass. pen.*, 1987, 1323).

Entrambe le proposizioni – per quanto dommaticamente ineccepibili – rivelano qualche difficoltà sul piano applicativo, peraltro, subito avvertita dalla giurisprudenza.

Quanto alla prima si è infatti osservato che la mancata legalizzazione – cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa – non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione; la “legalizzazione” costituisce, infatti, un dato formale ed usuale, che denota l'inserimento organico dell'agente nell'organizzazione criminosa, ma non impedisce di ritenere la partecipazione all'organizzazione allorché l'agente, di fatto, sia inserito nell'organizzazione; l'art. 416-*bis* c.p. (come pure l'art. 416 dello stesso codice) incrimina, del resto, chiunque fa parte dell'associazione, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali egli entri a far parte dell'organizzazione criminosa (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, 177303; cfr., altresì, Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, 190640, che ha ritenuto non decisivo il ricorso a formule rituali di affiliazione, essendo sufficiente il consapevole accrescimento della potenziale capacità operativa e della temibilità dell'associazione) (23).

D'altra parte, poiché la mancanza di atti costitutivi e di formali iscrizioni tipica delle associazioni di indole mafiosa, nonché la loro segretezza, comporta che alle stesse non possano essere applicati rigidi schemi di identificazione e che le qualifiche e funzioni svolte possano essere le più disparate, con compartimentazioni interne che non consentano o addirittura escludano la conoscenza tra loro di tutti gli associati, il ruolo di un partecipante o di più partecipanti può consistere anche e soltanto nello svolgimento di una mera attività di intermediazione, potendo apparire indispensabile – ai fini della realizzazione del comune programma criminoso – che si presentino come distinte ed autonome operazioni invece strettamente e necessariamente collegate (Sez. VI, 16 dicembre 1985, SPATOLA, *Cass. pen.*, 1987, 49). Così, ancora una volta, discriminando quelle figure di confine “accostate (in senso atecnico) alla mafia, ma non appartenenti ad essa.

Ma, sul piano del contegno commissivo si è anche precisato che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire all'associazione che sia già formata, occorrendo, invece, la prestazione da parte dello stesso di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso di associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione dal parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come “uomo d'onore”, ai fini anzidetti (Sez. I, 24 giugno 1992, ALFANO, *Giust. pen.*, 1993, II, 265) (24).

Ancora, con riferimento all'ingresso del "partecipe" nel nucleo associativo, non si è mancato di rilevare – in una decisione che potrebbe far discutere anche per le interferenze con la complessa e dibattuta tematica del concorso eventuale, che solo di recente ha trovato composizione in giurisprudenza (25) – che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario; pensare a forme di partecipazione destinate, *ab origine*, ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale; e ciò senza ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura del cosiddetto "concorso eventuale". Il caso di specie riguardava rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico ed un'organizzazione camorristica, in cui la Corte, in base ai suddetti principi, ha riconosciuto letittimamente configurabile a carico del primo, il reato di partecipazione alla detta associazione (Sez. I, 14 aprile 1995, Mastrantuono, 201295).

Delicato è anche il secondo profilo, quello concernente la cessazione della partecipazione, un'evenienza che ha, nello specifico, evidenti contiguità con il fenomeno del pentitismo.

La tematica è, peraltro, comune a tutti i reati permanenti. Gli unici elementi di solo parziale singolarità riguardano, semmai, l'individuazione dell'atto di recesso del partecipe, la privazione della sua libertà personale accompagnata da condotte significative del permanere dell'adesione al sodalizio criminoso, l'efficacia della sentenza di condanna di primo grado, l'efficacia dissolvente o no della capacità operativa dell'organizzazione, conseguente all'arresto dei capi e dei componenti di maggior prestigio e la permanenza in libertà di altri componenti capaci ed efficienti (26).

Circa gli scopi ed i conseguenti riverberi sull'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 416-*bis*, 1° comma, c.p., l'alternatività dei fini che caratterizzano e specializzano la norma del 3° comma dello stesso articolo ha fatto escludere che per aversi delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sia necessario che l'agente consegua direttamente un profitto ingiusto, essendo sufficiente, invece, che l'associato si avvalga della forza di intimidazione propria dell'associazione della quale egli fa parte e del conseguente stato di omertà e degli estranei per commettere i delitti scopo, anche se questi non siano caratterizzati dall'uso strumentale della violenza (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, 177304). Non è, dunque, necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; né è necessario che la forza di intimidazione dalla quale derivi la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione, né, tanto meno, che ciascuno consegua direttamente il profitto ingiusto, per sé o altri (Sez. I, 25 febbraio 1991, GRASSONELLI, *Cass. pen.*, 1992, 2725).

In conclusione, stando alle pronunce giurisprudenziali prese in esame, l'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione, intendendosi per tale la stabile permanenza di vincolo associativo fra gli autori del reato (almeno in numero di tre), allo scopo di realizzare una serie di attività tipiche dell'associazione e per "tipo mafioso" la sussistenza degli elementi elencati del 3° comma dell'art. 416-*bis*, qualificanti tal genere di organizzazione criminosa, mentre quello soggettivo è rappresentato dal dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa (Sez. I, 15 maggio 1994, Clementi, 198328).

